



PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 296 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 21/05/2010

Oggetto: VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) PER INSEDIAMENTO PRODUTTIVO - TERZIARIO DENOMINATO "COGLIALEGNA", CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI PONTENURE. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, LETTERA A), DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008, NONCHÉ VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 4/2008.

L'anno DUEMILADIECI addì VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 09:00 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
ALLEGRI DAVIDE	ASSESSORE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Assente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Presente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Presente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Vice Segretario PEVERI ORIELLA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TRESPIDI MASSIMO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 8 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: Variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata (PIIP) per insediamento produttivo – terziario denominato “Coglialegna”, con effetti di variante al Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Pontenure. Formulazione osservazioni ai sensi dell’art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. n. 20/2000, parere sismico ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2008, nonché verifica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con nota n. 12046 del 16/12/2009 (registrata nella medesima data al n. 90916 di prot. prov.le), il Comune di Pontenure ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi inerenti ad una variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata (PIIP) denominato “Coglialegna” per insediamento produttivo-terziario, con effetti di variante al Piano regolatore generale (PRG);
- gli effetti di variante consistono nella ridefinizione dei comparti attuativi previsti dal P.R.G. in funzione di modifiche nell’assetto proprietario dell’area e nell’inserimento di un nuovo subcomparto destinato a funzioni di tipo terziario-produttivo eliminando la funzione residenziale precedentemente ammessa, senza incremento delle S.U. complessive, nonché nella ridefinizione del raccordo ferroviario a servizio del comparto, con conseguente modifica della scheda cartografica allegata alle N.T.A. di P.R.G.;
- con la nota succitata, il Comune di Pontenure ha comunicato di aver altresì inviato la documentazione relativa alla variante all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, alla Sezione Provinciale di ARPA, all’Autorità d’Ambito di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, con lo scopo di acquisire i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- del parere (in atti) trasmesso dall’Autorità d’Ambito di Piacenza in data 26 gennaio 2010 (prot. Prov.le n. 5414 del 26 gennaio 2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);
- del parere (in atti), trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota del 01 febbraio 2010 (prot. prov.le n. 7625 del 3 febbraio 2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);
- del parere (in atti) trasmesso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 22 marzo 2010 (prot. Prov.le n. 23696 del 23 marzo 2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);
- del parere igienico-sanitario (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza con nota del 07 aprile 2010 (prot. prov.le n. 28818 del 12 aprile 2010) che, concordando con le valutazioni di ARPA, formula una valutazione di non assoggettabilità della variante alla procedura di VAS, esprimendo valutazioni, osservazioni e prescrizioni relativamente alla prevenzione incidenti e alla necessità di escludere la presenza di attività che possano costituire pericolo, danno o molestia alle persone;
- dell’attestazione (in atti) resa in data 16/12/2009 dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pontenure in ordine alla comunicazione inviata alle Autorità militari relativamente al deposito della Variante nonché della certificazione resa contestualmente dal medesimo Responsabile in merito all’insussistenza sul territorio comunale interessato dalla variante di vincoli di trasferimento e consolidamento degli abitati, di vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del vincolo idrogeologico, nonché in merito alla classificazione sismica vigente (zona 3) sul territorio comunale in base all’Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274;

Dato atto che:

- l’art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all’art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all’art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D. Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla recente L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- l’art. 2 c. 3 lett. a) della medesima L.R. 9/2008 prevede, altresì, che le varianti specifiche al P.R.G. e i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di

assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto;

- la disciplina urbanistica del comune di Pontenure è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della previgente normativa, e pertanto la variante di PPIP di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2 c. 3 lett. a) della L.R. 9/2008;
- il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del PPIP scade il 11 giugno 2010, tenuto conto che la documentazione è pervenuta alla Provincia il 12 aprile scorso;
- questa Amministrazione è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame del Piano in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito agli effetti di variante urbanistica prodotti, in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, lettera a), della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica";

Preso atto che, come risulta nella predetta Relazione, in sede istruttoria è stato verificato che la suddetta documentazione inoltrata dal Comune è esaustiva anche rispetto ai contenuti tecnici prescrittivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Considerato che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di:

- esprimere, tenuto conto dei pareri di ARPA, AUSL, Consorzio di Bonifica ed Autorità d'Ambito, e prendendo atto del Rapporto preliminare, una valutazione di non assoggettabilità della variante di PPIP in argomento alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, con le prescrizioni riportate in una sezione specifica dell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- formulare le osservazioni riportate in una sezione specifica dell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- esprimere parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale n. 6/2009;
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all' Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale adottata con atto dal Consiglio provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009 cui sono applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 20 del 2000;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l'individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Adalgisa Torselli, in qualità di Dirigente del Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Pontenure per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, della variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata (PPIP) per insediamento produttivo-terziario denominato "Coglialegna", con effetti di variante al Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Pontenure;
2. di esprimere, tenuto conto dei pareri di ARPA, AUSL, Consorzio di Bonifica ed Autorità d'Ambito, e prendendo atto dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", una valutazione di non assoggettabilità della variante al PPIP in argomento alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008 con le prescrizioni riportate in una sezione specifica dell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
3. di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica previgente all'entrata in vigore della L.R. n. 20/2000, in merito agli effetti di variante al PRG del PPIP in argomento, le osservazioni riportate in una sezione specifica dell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
4. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
5. di dare atto che ai contenuti della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale, adottata dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 febbraio 2009 con atto n. 17, sono applicate le misure di salvaguardia secondo la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 con conseguente obbligo di esercizio dei relativi poteri da parte dell'Amministrazione comunale;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Pontenure;
7. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

TRESPIDI MASSIMO

Il Vice Segretario

PEVERI ORIELLA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS - PRESCRIZIONI

1. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso acquedottistico deve pertanto essere garantita intorno all'installazione un'area di "salvaguardia" secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 152/2006 all'art. 94;
2. deve essere valutata l'opportunità che il canale di colò a nord del comparto, per la sua rilevanza ai fini della sicurezza idraulica dell'intera zona, venga inserito nella rete consortile;
3. in riferimento alla presenza, all'interno del subcomparto 1c, di edifici a destinazione residenziale, si segnala la necessità di adottare, in via preventiva, relativamente all'insediamento di nuove attività, tutte le opportune cautele atte a prevenire danni, disturbi e molestie alle persone presenti, localizzando nelle zone più distanti dagli insediamenti residenziali eventuali attività insalubri di cui all'art. 216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definite dall'elenco approvato con D.M. Sanità 5/09/1994, ed escludendo tutte quelle attività che per emissioni di gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, ecc., possono riuscire di pericolo, danno o molestia alle persone; in particolare, si ritiene che l'insediamento e l'attivazione di attività produttive nell'area di cui trattasi debba essere subordinato, in fase di permesso di costruire o di cambio d'uso, a preventiva valutazione della compatibilità dell'attività stessa con gli edifici residenziali, con particolare riferimento ad emissioni in atmosfera, traffico indotto, disturbo olfattivo e rumore, e tenendo conto degli effetti cumulativi con gli impatti derivanti dagli altri insediamenti.
4. ai fini della protezione dei residenti dal rumore, si ritiene inoltre che gli edifici e/o unità immobiliari a destinazione residenziale debbano garantire, anche a seguito di idonee opere protettive, il conseguimento, sia in periodo diurno che in periodo notturno, i valori di qualità previsti per le aree residenziali (classe II^a) dalla tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997.
5. in merito alle possibili quote di destinazione residenziale realizzabili all'interno dei lotti produttivi, si segnala l'incongruità, ai fini di prevenire danni, disturbi e molestie ai residenti, della realizzazione di unità immobiliari ad uso residenziale, sia pure a servizio delle attività previste, in una zona a destinazione produttiva nonché adiacente alla ferrovia, alla nuova tangenziale di Pontenure e all'Autostrada A1, come quella in argomento;
6. relativamente agli elettrodotti (linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione) presenti e/o previsti, si richiamano gli adempimenti di cui alla L.R. 22/02/1993 n° 10, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 23/04/1992 e al D.M.LL.PP. 16/01/1991, nonché, per i fabbricati e altri luoghi con permanenza prolungata di persone, il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 µT di induzione magnetica; in particolare:
 - * le zone poste in adiacenza alle cabine di trasformazione in cui può essere superato il valore di 0,2 µT di induzione magnetica dovranno essere destinate e vincolate ad utilizzi che non comportano la presenza di persone per tempi prolungati, e tale presenza prolungata dovrà in ogni caso essere evitata mediante adeguate segnalazioni in merito;
 - * ai fini dell'obiettivo della riduzione delle esposizioni ai campi elettromagnetici, e relativamente alle linee elettriche ad A.T. e M.T. presenti e previste in corrispondenza o nelle zone circostanti l'area oggetto di Variante, dovrà essere prevista una fascia di rispetto, tra l'asse della linea posto al livello del suolo ed i locali ed ogni altro luogo con permanenza prolungata di persone, che risulti sufficiente ad assicurare il perseguimento, nei suddetti luoghi, dell'obiettivo di qualità di 0,2 µT di induzione magnetica;
7. in caso di eventuale presenza di impianti per telefonia mobile e/o per servizio radiotelevisivo (stazioni radio-base, ecc.), dovrà essere preventivamente verificato il rispetto dei valori limite di esposizione per la popolazione e dei valori di cautela per i luoghi con permanenza di persone non inferiori alle 4 h giornaliere di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. Ambiente n° 381/98; ciò anche, ove possibile, sulla base della documentazione e dei pareri tecnici e sanitari prodotti in fase di autorizzazione all'installazione dei suddetti impianti;
8. in riferimento alla realizzazione all'interno del comparto in oggetto di un'opera di captazione ad uso idropotabile ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, dovranno essere rispettati i divieti di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento delle attività di cui al comma 4 del suddetto art. 94 riferiti alle relative zone di tutela assoluta e di rispetto; in ogni caso, anche all'esterno di tali zone, gli interventi edilizi e le relative opere di urbanizzazione dovranno essere realizzati in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda acquifera; a tale proposito si richiama la necessità di adottare tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, realizzando reti fognarie che garantiscano la perfetta tenuta, nonché pavimentazioni non permeabili e dotate di idonei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque per parcheggi e zone carrabili;
9. per quanto riguarda le specifiche caratteristiche edilizie ed igienico-sanitarie degli edifici e degli impianti da realizzarsi nell'area oggetto di Variante relativamente a cui AUSL si riserva di esprimere il parere di competenza in fase di rilascio dei relativi Permessi di costruire, si richiama quanto segnalato in precedenza, nonché il rispetto di quanto prescritto dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9/01/1989 n° 13 e D.M.LL.PP. 14/06/1989 n° 236 per gli edifici privati, e D.P.R. 24/07/1996 n° 503 per edifici, spazi e servizi pubblici); infine, si richiamano le distanze da eventuali impianti di depurazione previste dall'All. 4 del Provvedimento del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977, nonché l'opportunità di prevedere specifiche opere di mitigazione e compensazione, fra cui l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, possibili sistemi di riutilizzo delle acque reflue, l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati delle migliori tecnologie antinquinamento, l'impianto di nuove essenze arboree;
10. relativamente a viabilità, sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, si segnala la necessità di adottare per strade, svincoli e accessi, e per parcheggi pubblici e privati idonee soluzioni che riducano al minimo le interferenze fra i diversi flussi di traffico ed evitino la necessità di attraversamenti pericolosi; inoltre, relativamente a percorsi pedonali e piste ciclabili, si ritiene che debbano essere prioritariamente realizzati in sede propria, e comunque localizzati e dotati di tutte le soluzioni atte a garantire la migliore continuità e protezione dei percorsi stessi; si ritiene altresì che tali soluzioni debbano essere perseguite anche relativamente ai percorsi di collegamento con il centro di Pontenure, considerata la localizzazione dell'area di intervento.

OSSERVAZIONI

- a) Il comparto oggetto del PPIP in istruttoria risulta compreso nella fascia di interesse paesaggistico, pari a m. 150 individuata per il Torrente Nure, incluso nell'elenco delle acque pubbliche (ex R.D. 11.12.1933, n. 1775). Si rammenta la necessità di subordinare l'attuazione degli interventi previsti in variante al Piano, qualora interferiscano con la fascia citata, alle disposizioni dettate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004). Tuttavia, occorre evidenziare che le modifiche proposte non riguardano tale fascia.
- b) Il comparto oggetto delle presenti valutazioni risulta delimitato, a nord, dal tracciato autostradale della A1 e attraversato dalla nuova circonvallazione di Pontenure, che si sviluppa in direzione settentrionale rispetto al capoluogo; pertanto, nella fase attuativa degli interventi, occorre rispettare le disposizioni concernenti le fasce di rispetto stradale individuate ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992, n. 285) e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

ii. L'area di intervento è interessata dalla presenza di linee elettriche MT di tipo aereo; in considerazione sia delle modifiche ipotizzate per gli elettrodotti esistenti che della realizzazione di nuove linee, si rammenta il rispetto delle disposizioni della normativa specifica relativa alla protezione dall'inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento alle più recenti disposizioni normative di cui a:

- i Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008: "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica",
- la deliberazione G.R. n. 1138/2008: "Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico'".

PTCP 2000 vigente:

- d) Il comparto di attuazione è interessato da una formazione lineare di gelsi. Al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti sull'area oggetto di PPIP, nella fase attuativa degli interventi previsti, il proponente è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 delle NTA del PTCP vigente.
- e) Una porzione dell'ambito di intervento, ubicata in posizione occidentale lungo il corso del Nure, è interessata dalla fascia di tutela fluviale C2 individuata dal PTCP 2000 e disciplinata dall'art. 16 delle sue NTA che, al comma 7, dispone: "Nella zona C2 non sono ammesse le seguenti opere di rilevanza urbanistico – territoriale, pubbliche e non, peraltro consentite nella zona C1 se subordinate a verifiche di accettabilità del rischio idraulico e di compatibilità ambientale, secondo la L.R. 9/99 e il DPR 2 settembre 1999 n°348 e realizzate con particolari accorgimenti tecnico – costruttivi in grado di mitigarne il rischio idraulico:
- Aree residenziali, artigianali, produttive e, qualora di nuovo impianto, sportivo – ricreative con superficie territoriale complessiva superiore a 5000 m²;"
- Pertanto, risulta necessario, nella fase attuativa degli interventi previsti, garantire il rispetto delle disposizioni dettate dall'art. citato.
- f) Al fine della salvaguardia degli elementi caratterizzanti il paesaggio di questa porzione del territorio, è necessario, nella fase attuativa degli interventi, il rispetto degli indirizzi e delle direttive di cui all'art. 40 delle NTA del PTCP e di cui all'Allegato N4 dello stesso.

PTCP 2007 adottato:

- g) Al fine di non compromettere gli elementi vegetazionali presenti sull'area di intervento ed individuati sulla cartografia del PTCP 2007, nella fase attuativa degli interventi previsti, occorre rispettare le disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme del Piano provinciale.
- vii. La porzione occidentale posta lungo il torrente Nure è interessata dalla fascia C2 di tutela fluviale individuata dal PTCP 2007, che risulta disciplinata dall'art. 13 delle sue Norme; nella fase attuativa degli interventi previsti si prescrive, pertanto, il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo citato.
- i) Con l'obiettivo di tutelare i ritrovamenti di tipo archeologico rivenuti all'interno dell'ambito di intervento, nella fase attuativa degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 22 delle Norme del Piano adottato e delle prescrizioni contenute all'interno provvedimento finale di VIA.
- j) Ai fini della salvaguardia degli elementi caratterizzanti il paesaggio di questa porzione del territorio, è necessario che nella fase attuativa degli interventi siano rispettati gli indirizzi e le direttive di cui all'art. 54 delle Norme del PTCP 2007 e del suo Allegato N6.